

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 46 del Reg. Delib.

N. 262 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO E ZERMEGHEDO.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 20,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 25/11/2011 prot. 7446, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 28 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 13/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 13/01/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo.

Il Sindaco-presidente legge il punto all'ordine del giorno e illustra la proposta di delibera. Non essendoci interventi, il sindaco presidente pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel quadro dei compiti istituzionali spettanti alla Regione Veneto in materia di sicurezza e polizia locale e dei relativi obiettivi di programmazione, molto è stato fatto per incentivare l'aggregazione fra Enti locali finalizzata all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed omogenei;

- la Regione Veneto ha promosso la ottimale distribuzione territoriale dei corpi di polizia locale, con lo scopo di aggregarli funzionalmente ed in maniera stabile, riducendone al minimo la polverizzazione sul territorio, per renderli così più efficienti ed economicamente sostenibili in un quadro di scarsità di risorse finanziarie, tenendo conto, tuttavia, della necessità di svolgere al meglio tutte le importanti e delicate funzioni attribuite agli stessi corpi di polizia;

Considerato che, con l'adozione della Delibera di Giunta Regionale Veneto n.2350 del 08/08/2011, è stato avviato un processo, conclusosi nell'anno 2008 con l'adozione della DGRV n° 2350 dell'otto agosto, con la quale si è approvato definitivamente il Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale attuando i contenuti del precedente deliberato n° 73 del 22.01.2008.

Tenuto conto che tale piano di zonizzazione ha riconosciuto nella conformazione territoriale della Valle del Chiampo una identità degna di costituire un autonomo distretto di polizia locale, denominato negli atti regionali predetti : **VI 4 A** .

Ricordato che la polizia locale nella Valle del Chiampo è gestita in forma associata dal 01.01.2002, mediante convenzione;

Tenuto conto che, oggi, tutti gli enti appartenenti al Distretto VI 4 A nella fattispecie i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo sono disponibili stipulare, per un ulteriore quinquennio, una nuova convenzione per la gestione associata della funzione di cui trattasi;

Considerato che le motivazioni per procedere alla stipula di una nuova convenzione possono così riassumersi:

- Utilizzo integrato e più razionale degli operatori, con il superamento dei vincoli giuridici legati al territorio di competenza;
- Implementazione e migliore utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche, con conseguenti economie di scala;
- Attivazione capillare della polizia di quartiere al fine di umanizzare il più possibile la figura del locale tutore dell'ordine;

- Promozione di una cultura della professione esercitata, in particolare attraverso la formazione, dapprima indirizzata verso la ricerca del migliore approccio con il cittadino, poi verso gli aspetti tecnici del proprio lavoro;
- Miglioramento delle capacità professionali degli operatori, attraverso una maggiore loro specializzazione nei settori specifici dell'attività di polizia locale e, come normale e diretta conseguenza, l'aumento della qualità dei servizi resi ai cittadini;
- Superamento della disomogeneità operativa: la gestione unitaria infatti comporta che servizi, attività, stile di lavoro in sintesi il "*modus operandi*" divenga affine, potendo decidere in anticipo contenuti, modalità ed immagine dei medesimi da garantire nei vari comuni;
- Garanzia di un servizio, ininterrotto, giornaliero, di 17 ore, compresi tutti i festivi;
- Adozione di un orario turnato di lavoro fino alle ore 24.00 che, grazie alla concertazione sindacale dell'anno 2010, ha consentito l'introduzione definitiva di un servizio serale/notturno di polizia locale, senza il ricorso a contrattazione per specifiche progettualità; importante raddoppio della presenza serale (due pattuglie per quattro uomini) nel territorio intercomunale durante il periodo estivo;
- Uniformità nell'interpretazione dei principi viabilistici e delle norme codicistiche in materia per una corretta informazione ed orientamento del cittadino.
- Attivazione ed armonicità dei corsi di educazione stradale per tutte le scuole del distretto.
- Sviluppo di attività congiunte con le Forze di Polizia dello Stato presenti nel territorio intercomunale.

Ritenuto che le motivazioni sopra riportate conducano alla necessità di rinnovare l'accordo in essere per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo, apportando le opportune modifiche ed integrazioni all'accordo stesso precedentemente stipulato, modifiche ed integrazioni rese necessarie data l'esperienza maturata nel quinquennio;

Visto lo schema di convenzione di cui all'oggetto allegato alla presente deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale.

Viste la Legge 7.3.86 n° 65, la Legge Regionale 9.8.88 n° 40, l'art. 30 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

Visto l'art. 15 della legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 9;

contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon)

DELIBERA

- 1) di approvare, fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2016, mediante convenzione tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 1 co. 2 della L. 65/1986, dall'art. 2 L. R. n° 40/1988;

- 2) di approvare che la precedente denominazione “Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Arzignano” venga sostituita, dal 01.01.2012, da “ **Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST**”, dando atto che la continuazione dell’attività del medesimo avverrà, comunque, senza soluzione di continuità;
- 3) di approvare la convenzione, composta di numero articoli 23 .che forma parte integrante della presente deliberazione, disciplinante la gestione associata del servizio di Polizia Locale ed i rapporti giuridici/economici/operativi tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo;
- 4) di autorizzare il Segretario comunale alla stipula e sottoscrizione della Convenzione con i Rappresentanti Legali degli altri Enti convenzionati.

Con separata votazione, espressa in forma palese

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 9;

contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon).

la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. n. 267 del 2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile, data la necessità di procedere alla sottoscrizione della convenzione entro il 31 dicembre 2011.

Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo

(Art. 30 D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art. 1 L. 7 Marzo 1986 n° 65, art. 2 L.R. 09.08.1988 n° 40)
=====

Art. 1. Principi e scopo della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo per la gestione associata del servizio di Polizia Locale ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art. 1 L. 7 Marzo 1986 n° 65, art. 2 L.R. 09.08.1988 n° 40.

Per l'esercizio del servizio convenzionato si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei comuni aderenti.

Il Comune di Arzignano assume le funzioni di Comune Capo-Convenzione tra quelli convenzionati.

La presente convenzione tende a garantire elevati standard di efficienza ed economicità del servizio e, quindi, l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.

Art. 2. Attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale Costituzione del DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VI 4 A

La presente convenzione rende effettiva l'attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale di cui alla D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 ("Approvazione definitiva del "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale" - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008) e concretizza la costituzione del Distretto di Polizia Locale VI 4 A.

Art. 3 Titolarità delle funzioni di polizia locale

La presente convenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni associate condividono un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei comuni associati, fermo restando che la titolarità delle funzioni di polizia locale rimane propria degli enti medesimi.

Rimangono pertanto in capo ad ogni sindaco le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt. 50 co. 4 e 54 del T.U.E.L. nonché al suo Ente tutti gli altri atti amministrativi interessanti il governo della sicurezza urbana (es: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi, etc.) fatti salvi i meri provvedimenti di gestione, per il funzionamento del Corpo, adottati dal Comandante e dagli altri organi del comune capo-convenzione.

La programmazione dei servizi comunali e l'impiego del monte ore è attribuzione esclusiva del singolo ente associato e viene attuata mediante direttive del Sindaco impartite al Comandante del Corpo con scadenze trimestrali o secondo la tempistica meglio definita dalle Amministrazioni stesse.

Ogni Sindaco definisce in piena autonomia modi e procedure attraverso le quali garantire al proprio Comune l'indispensabile supporto dell'ufficio unico di polizia locale.

Art. 4. Denominazione dell'Ufficio Unico di Polizia Locale

L'Ufficio Unico di Polizia Locale convenzionato assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di "Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST – Gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo".

Art. 5. Ambito territoriale

Il servizio di polizia locale intercomunale è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati. Il personale di polizia locale opera in tale ambito svolgendo tutti i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dagli ordini delle Autorità, in tutte le materie di competenza individuate dalla L. 65/1986, dalla L.R. 40/1988 e da qualsivoglia altro atto normativo.

Art. 6. Il Comitato di Coordinamento: costituzione e funzioni.

E' istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale Intercomunale. Tale Organismo è composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dagli assessori delegati. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune di Arzignano ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità oppure quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti dei comuni aderenti. Il Sindaco del Comune di Arzignano presiede il Comitato di Coordinamento. Alle sedute del Comitato assiste, senza diritto di voto, il Comandante del Corpo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante. Il Comitato di Coordinamento approva gli indirizzi generali per la gestione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, esprime pareri, elabora proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati. Elaborata inoltre eventuali proposte di modifica della convenzione. Il Comitato è costituito e le decisioni sono regolarmente assunte con la presenza ed il voto favorevole dei Comuni che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione di cui al successivo art. 15. Le decisioni in ordine le quote di partecipazione ed il rimborso dei costi richiedono invece la partecipazione della maggioranza dei rappresentanti dei comuni più il Comune di Arzignano e il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Art. 7 Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST di cui alla presente convenzione è diretto e gestito dal Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Arzignano

Art. 8. Regolamento del Corpo

Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Arzignano diventa il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Intercomunale fino all'approvazione del nuovo Regolamento Convenzionato approvato dal Comitato di Coordinamento con parere favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato ed adottato dal Consiglio Comunale del Comune CapoConvenzione.

Art. 9. Sede del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Comando del Corpo ha sede presso il Comune CapoConvenzione in Via IV Martiri.

Art. 10 Dotazione Organica

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per tutta la durata della convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, opera con personale assegnato dagli enti partecipanti presso il

Comune di Arzignano tramite gli istituti giuridici previsti dalla legislazione in vigore. L'assegnazione alla gestione associata comporta l'appartenenza del dipendente all'Ente di provenienza ma la destinazione a prestare servizio presso il Comune di Arzignano. Il dipendente è gerarchicamente assoggettato al Comandante del Corpo Intercomunale.

Il predetto personale viene individuato nel personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di ogni ente partecipante. Tale personale dipende funzionalmente e disciplinarmente dal Comune di Arzignano, referente organizzativo.

Le aspettative, i congedi per maternità ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale assegnato che comportino una consistente assenza dal servizio, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla valutazione del Comitato di coordinamento per gli eventuali provvedimenti da adottarsi anche in ordine alla spesa correlata.

Per tutta la durata della convenzione esso costituisce la dotazione organica del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. La gestione del personale spetta al Comandante del Corpo. I Comuni Convenzionati, fino alla scadenza o al recesso della Convenzione stessa, devono avvalersi, per il servizio di Polizia Locale, esclusivamente del Corpo Intercomunale di Polizia Locale referente organizzativo di cui al presente atto.

Al termine o all'eventuale scioglimento della Convenzione, i comuni partecipanti riassorbiranno nel proprio organico il personale assegnato nel Corpo Intercomunale, proveniente dallo stesso, quale risulta a quel momento, economicamente e giuridicamente.

Per tale motivo i comuni convenzionati sono obbligati alla conservazione ed alla eventuale modificazione migliorativa degli originali profili professionali nel frattempo sopravvenuta.

Le procedure di selezione per l'acquisizione di nuove risorse umane da assegnare al Corpo intercomunale saranno attivate e svolte dal Comune di Arzignano fermo restando che la costituzione del singolo rapporto di lavoro spetta a ciascuno degli enti partecipanti alla convenzione destinatario della risorsa umana. Le spese delle procedure di selezione saranno ripartite tra tutti i comuni convenzionati. I Comuni convenzionati si impegnano a non procedere ad assunzioni in proprio di personale di Polizia Locale di qualsiasi categoria da utilizzare al di fuori della convenzione stessa.

Gli enti aderenti attribuiscono al Comune di Arzignano tutte le potestà e funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del CCNL.

Per quanto attiene alla gestione delle relazioni sindacali per il personale appartenente al Corpo intercomunale di polizia locale, vengono delegate agli organi aventi la titolarità delle relazioni stesse presso il Comune CapoConvenzione le funzioni correlate. La trattativa sindacale dovrà essere preceduta da specifiche intese tra i comuni che hanno assegnato personale di polizia locale al corpo intercomunale per la definizione di quegli istituti contrattuali aventi comunque efficacia e riflesso economico sui rispettivi fondi.

L'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi è delegata all'organo esecutivo del Comune Capoconvenzione.

I dipendenti assegnati presso l'ente capoconvenzione sono soggetti, per tutta la durata della convenzione istitutiva, al regime giuridico ed economico derivante dagli accordi sindacali sottoscritti dal Comune di Arzignano e ad essi applicabili.

I singoli enti di appartenenza si impegnano pertanto a garantire l'esistenza nei propri interventi di spesa delle risorse necessarie al finanziamento del sistema di relazioni sindacali applicato al personale del Comune Capo convenzione limitatamente alle parti applicabili al personale assegnato al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Gli enti associati sono tenuti a conteggiare nelle proprie spese per il personale anche le spese del personale di polizia locale assegnato alla gestione associata annualmente comunicate dal comune capo-convenzione.

Gli enti associati sono obbligati alla sostituzione del personale trasferito, qualora cessato per qualsivoglia ragione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente.

Resta in capo agli enti di appartenenza quanto non espressamente citato e attinente al rapporto di lavoro.

Art. 11 Impiego del personale dipendente

Il personale assegnato presso il Comando associato viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, secondo le previsioni del combinato disposto

degli artt. 3 co. 1 e art. 5 co. 2 e 6 L.R. 40/1988 fermi restando i diritti contrattuali acquisiti.

Art.12 Mezzi, strumenti operativi, accessori.

Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione ai singoli servizi di Polizia Locale dei comuni convenzionati, rimangono trasferiti in comodato gratuito al Corpo Intercomunale di Polizia Locale ed assunti in carico dallo stesso Corpo che come referente organizzativo ne cura la manutenzione per tutta la durata della convenzione.

I beni di cui sopra alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti sono riconsegnati all'Ente proprietario.

Le spese per l'acquisto di nuove strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli, autorizzate dal Comitato di Coordinamento, il quale inoltre individua l'Ente che, alla scadenza o allo scioglimento della convenzione diviene intestatario del bene previo pagamento del valore residuo determinato in una perizia di stima, vengono assunte dal Comune Capoconvenzione e successivamente ripartite tra tutti i comuni associati in proporzione al n° di ore di servizio svolte nei diversi territori comunali nell'ultimo anno di riferimento.

Art. 13 Attività e Potestà Sanzionatoria Amministrativa –Riscossione dei Proventi

Rimane di competenza di ogni singolo sindaco associato la definizione dei contenziosi relativi le sanzioni amministrative accertate nel territorio dei Comuni Convenzionati, per violazione alle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e ad ogni altra norma la cui competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità.

Inalterati restano altresì i relativi importi sanzionatori la cui determinazione/modificazione spetta ovviamente all'Amministrazione convenzionata. I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni (es: sanzioni del c.d.s) vengono riscossi dal Comune di Arzignano in nome e per conto dei Comuni convenzionati ed agli stessi versati in tre quote quadrimestrali posticipate di 30 giorni rispetto al quadrimestre di competenza, con apposito provvedimento, previo controllo di regolarità dei versamenti dovuti al Comune di Arzignano per il servizio erogato.

Art. 14 Disposizioni finanziarie e bilancio

Le amministrazioni convenzionate si impegnano ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per il versamento delle quote da rimborsare al Comune di Arzignano in ragione del servizio erogato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Art. 15 Quote di partecipazione e rimborso dei costi

I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le manutenzioni, l'aggiornamento professionale del personale, i mezzi e le strutture, ogni altro costo di investimento, posti a disposizione del servizio associato vengono sostenuti dal Comune di Arzignano nella sua qualità di referente organizzativo, ivi comprese ulteriori altre spese inerenti la gestione del Corpo Intercomunale.

Per contro i Comuni convenzionati rimborseranno al Comune di Arzignano un costo onnicomprensivo per ogni ora di servizio esterno svolto sul proprio territorio comunale risultante dal seguente rapporto:

costo totale lordo gestione associata

n° di ore totale svolte effettivamente sul territorio intercomunale.

La partecipazione economica annuale di ogni comune non può essere inferiore alle minime misure percentuali del costo totale lordo della gestione associata, come da sottoriportata tabella.

Le parti prendono atto che le quote, visti anche gli indici previsti dall'art. 5 co. 2 L.R. 40/1988 per l'organizzazione del servizio, risultano il prodotto di un calcolo fondato su parametri riguardanti la popolazione (residenti), il territorio e la viabilità (estensione territoriale, altimetria, escursione altimetrica, frazione, parchi pubblici, estensione rete viaria, accessi, caselli autostradali), parco veicolare (autoveicoli, motoveicoli, mezzi pesanti, etc.), attività umane (attività commerciali e produttive, locali notturni, ospedali, mercati, fiere, numero studenti, centri religiosi, sede del comando di polizia locale, sede di altre forze di polizia) infortunistica stradale e criminalità nel quinquennio precedente (incidenti stradali e numero di reati).

n.	Comuni	QUOTA % CONVENZIONE
01	Arzignano	58,6%
02	Chiampo	22,2%
03	Montebello	6,7%
04	Gambellara	5,6%
05	Montorso	2,9%
06	S. Pietro Mussolino	1,2%
07	Zermeghedo	1,2%
08	Altissimo	0,7%
09	Nogarole	0,5%
10	Crespadoro	0,4%
-	TOTALE	100%

Le quote economiche di partecipazione divise per il costo orario determinano il monte orario annuale di servizio che ogni Ente associato deve richiedere al Comune Capoconvenzione.

Il costo totale lordo della gestione associata è oggetto di verifica, congruità ed eventuale revisione annuale da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Arzignano. Conseguentemente risulterà parimenti ed automaticamente modificato il costo orario secondo i criteri di cui sopra.

Al fine di consentire la massima trasparenza dei costi di gestione il Comune di Arzignano comunicherà annualmente agli Enti associati il costo totale lordo della gestione associata e le relative poste.

A mero titolo esemplificativo e fatta salva la rendicontazione finale il costo totale lordo della gestione associata del servizio per l'anno 2012 è in via presuntiva quantificato in €. 1.800.000,00 con conseguente riparto previsionale tra gli enti associati come da tabella di seguito riportata.

Per l'anno 2012 il costo orario presunto è determinato in €. 55,00.

IMPORTI e MONTE ORARIO PREVISIONALI PER L'ANNO 2012							
n.	Comuni	QUOTA % CONVENZIONE	Previsione ore territorio anno 2012		Costo orario 2012		Previsione importo quote anno 2012
1	Arzignano	58,60%	19.178	x	€ 55,00	=	€ 1.054.790,00
2	Chiampo	22,20%	7.265	x	€ 55,00	=	€ 399.575,00
3	Montebello	6,70%	2.193	x	€ 55,00	=	€ 120.615,00
4	Gambellara	5,60%	1.833	x	€ 55,00	=	€ 100.815,00
5	Montorso	2,90%	949	x	€ 55,00	=	€ 52.195,00
6	S. Pietro Mussolino	1,20%	393	x	€ 55,00	=	€ 21.615,00
7	Zermeghedo	1,20%	393	x	€ 55,00	=	€ 21.615,00
8	Altissimo	0,70%	229	x	€ 55,00	=	€ 12.595,00
9	Nogarole	0,50%	164	x	€ 55,00	=	€ 9.020,00
10	Crespadoro	0,40%	131	x	€ 55,00	=	€ 7.205,00

Art. 16 Patto di stabilità interno

Gli enti aderenti si impegnano, ai fini dell'applicazione delle normative relative al patto di stabilità interno, a coordinare l'applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie degli anni di durata della convenzione stessa.

Art. 17 Pagamento delle Quote

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Ufficio ragioneria del Comune Capoconvenzione comunicherà il rendiconto finale.

Al rimborso della quota dovrà essere dato corso entro i 90 giorni successivi.

Il comune convenzionato verserà al Comune di Arzignano acconti trimestrali anticipati entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, settembre di importo pari ad 1/3 della quota prevista.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 18 Recesso dalla Convenzione

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da notificare a tutti gli altri comuni convenzionati a mezzo di raccomandata A.R. con non meno 6 mesi di preavviso. Il recesso opera dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In tali ipotesi sono definiti i rapporti economico-finanziari, nonché le eventuali migliorie apportati ai beni immobili e mobili ceduti in comodato al Comune di Arzignano. In mancanza di accordo il Comitato di Coordinamento provvede alla nomina di un perito o di un collegio di n° 3 periti massimo per la stima.

Art. 19 Controversie

Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dal Comitato di coordinamento, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo dai comuni contendenti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.

Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

Le spese arbitrali salvo diversa disposizioni del collegio sono a carico della parte soccombente.

Art. 20 Clausola di ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi comuni al servizio convenzionato deve essere presentata al Comune di Arzignano CapoConvenzione.

L'accettazione dell'istanza è subordinata al preventivo parere favorevole del Comitato di Coordinamento.

Art. 21 Clausola di rinvio

Per tutto ciò non regolato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs 267/2000 nonché alle norme regolamentari del comune di Arzignano.

Art. 22 Rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica

Ogni Ente associato cura autonomamente i propri rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica per le notizie inerenti il servizio di polizia locale ed aventi rilevanza per il proprio territorio comunale. Il comando all'uopo fornirà tramite posta elettronica rapporti sull'attività svolta.

Le notizie d'interesse comune per tutti gli enti associati potranno essere divulgate esclusivamente tramite conferenze stampa unificate.

Art. 23 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione entra in vigore dal 01.01.2012.

Essa ha durata di anni 5 (cinque) calcolati dalla entrata in vigore della presente convenzione.

Non è ammessa la proroga tacita. Essa può essere prorogata solo per volontà delle parti interessate, espresse dai rispettivi Competenti Organi Deliberativi 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale.

Il presente atto, composto da n° 07 fogli, soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.P.R. 26/04/1986 n° 131 viene letto, confermato, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO E ZERMEGHEDO.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/11/2011

FIRMA

f.to Scarpari

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/11/2011

FIRMA

f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 46 DEL 30/11/2011